

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4217

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 24 luglio 2003 (v. stampato Senato n. 2035)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(URBANI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito l'8 febbraio 1999

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 28 luglio 2003*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito l'8 febbraio 1999.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 263.140 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e di euro 276.925 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DELL'ECUADOR

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi e la reciproca comprensione e conoscenza non solo a livello politico ma anche attraverso piú sviluppate relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, e in generale in tutte le manifestazioni della cultura popolare,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. Le Parti Contraenti, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti sui loro territori, ha lo scopo di promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi.

Art. 2. Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi Organismi accademici, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio di docenti e di ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

Art. 3. Ciascuna delle Parti favorirà sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità finanziarie, l'attività di Istituzioni culturali e scolastiche, ivi compresi gli Istituti di Cultura e le Associazioni culturali.

Le parti si impegnano a concedere le migliori facilitazioni possibili per l'avvio ed il funzionamento delle predette Istituzioni.

Art. 4. Ciascuna delle Parti favorirà l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte nelle proprie Università e in altri

istituti di istruzione Superiore, nonché nelle Istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di cattedre e di Lettorati.

Art.5. Ciascuna delle Parti offrirà, su base di reciprocità, e secondo le rispettive possibilità, borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte, per studi e ricerche a livello universitario e post-universitario o presso Istituzioni similari, quali Accademie e Conservatori, nei settori umanistico, artistico e scientifico.

Art.6. Ciascuna delle Parti rafforzerà la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare la pubblicazione e le traduzioni di opere di letteratura, arte, scienze, tecnica e educazione dell'altra parte.

Ugualmente le parti favoriranno la partecipazione alle Fiere del libro, e lo scambio delle suddette pubblicazioni.

Art.7. Le Parti promuoveranno nell'altro Paese mostre ad alto livello, rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale.

Art.8. Le Parti incrementeranno la collaborazione nel settore della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazioni a Festival, Rassegne Cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo.

Il Governo italiano presterà assistenza, secondo le proprie possibilità, alla creazione di Scuole di Cinematografia o enti similari in Ecuador.

Art.9. Le Parti incoraggeranno la collaborazione tra i rispettivi Archivi, Biblioteche e Istituzioni museali attraverso lo scambio di materiale e di esperti.

Art.10. Le Parti favoriranno scambi di informazioni e incontri sugli aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale

dei rispettivi Paesi, anche attraverso visite di personalità del mondo dell'informazione e della cultura.

Art.11. Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore dello sport e della gioventù.

Art.12. Entrambe le Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi Radiotelevisivi.

Art.13. Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi attraverso:

- gli accordi e le intese tra Istituzioni dei due Paesi operanti nei settori delle scienze di base ed applicate;
- la realizzazione di progetti congiunti di ricerca e di sviluppo tecnologico;
- lo scambio di docenti e ricercatori;
- la partecipazione di ricercatori e tecnici a corsi di perfezionamento e aggiornamento scientifico e tecnologico;
- l'organizzazione di convegni, seminari ed esposizioni scientifiche;
- lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche.

Art.14. Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione nel settore archeologico, attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, e faciliteranno l'attività delle missioni archeologiche italiane operanti in Ecuador e l'invio di tecnici ecuadoriani per assistere in Italia a corsi sulla materia in questione.

Le Parti incoraggeranno e sosterranno le iniziative rivolte alla conservazione, alla valorizzazione ed al restauro del patrimonio culturale.

Art. 15. Le Parti si impegnano a cooperare per impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali, e concordano di prendere le opportune misure a tal fine.

Le Parti collaboreranno per il recupero delle opere d'arte e dei reperti archeologici esportati senza l'osservanza delle prescritte disposizioni di Legge di entrambi i Paesi.

Art. 16. Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti decidono di istituire una Commissione Mista, che si riunirà alternativamente nelle Capitali dei due Paesi ogni quattro anni, incaricata di esaminare il progresso della Cooperazione Culturale e di concretizzare programmi esecutivi pluriennali.

Art. 17. Il presente Accordo avrà durata illimitata e entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data nella quale le Parti si siano reciprocamente notificate, per via diplomatica, l'avvenuto compimento delle procedure interne all'uopo previste.

Esso potrà essere denunciato per iscritto, per la via diplomatiche, da ciascuna delle Parti. Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente.

La denuncia del presente Accordo non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo fino al loro compimento, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.


Art. 18. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione e applicazione del presente Accordo sarà, per quanto possibile, composta amichevolmente per la via diplomatiche.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.


Fatto a Quito, l'otto del mese di febbraio dell'anno millenovecentonovantanove, in due originali ciascuno in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELL'ECUADOR



Senatore Patrizia Toia,
SOTTOSEGRETARIO DI STATO
AGLI AFFARI ESTERI.



José Ayala Lasso,
MINISTRO DE RELACIONES
EXTERIORES.

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0047190